

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-4520 del 02/10/2019
Oggetto	RINNOVO DI CONCESSIONE CON CAMBIO DI TITOLARITA' PER IL PRELIEVO DI ACQUA PUBBLICA SOTTERRANEA AD USO IRRIGAZIONE AGRICOLA IN LOCALITA' SAMBOSETO IN COMUNE DI BUSSETO (PR). DITTA: SCOTTI LORENZO E UGO. PRATICA: PRPPA0825.
Proposta	n. PDET-AMB-2019-4648 del 02/10/2019
Struttura adottante	Unità Progetto Demanio idrico
Dirigente adottante	DONATELLA ELEONORA BANDOLI

Questo giorno due OTTOBRE 2019 presso la sede di Largo Caduti del Lavoro, 6 - 40122 - Bologna, il Responsabile della Unità Progetto Demanio idrico, DONATELLA ELEONORA BANDOLI, determina quanto segue.

LA DIRIGENTE

VISTI

- il r.d. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche) e il r.d. 1775/1933 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici); la l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); il d.lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale); il d.lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni);
- la l.r. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare gli artt. 152-156; la l.r. 9/1999 (Disciplina della procedura di V.I.A); il r.r. 41/2001 (Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica); la l.r. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali); il Piano di tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, n. 40/2005; la l.r. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17; la l.r. 2/2015, in particolare l'art. 8 (Entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico);
- le d.G.R. in materia di canoni e spese istruttorie nn. 609/2002 e 1325/2003; nn. 1274, 2242 e 1994 del 2005; 1985/2011; 65/2015; la d.G.R. 787/2014, sulla durata delle concessioni; la d.G.R. 2067/2015 (Attuazione Direttiva Quadro sulle Acque 2000/60/CE); le d.G.R. nn. 1415, 1792 e 2254 del 2016, in materia di quantificazione volumetrica dei canoni per uso irriguo;
- le d.G.R. n. 1927/2015 (Approvazione Progetto Demanio idrico) e n. 100/2017 (Conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Unità Specialistica "*Progetto Demanio Idrico*");

PRESO ATTO che con domanda, assunta al protocollo n. PG/2007/5827 del 09/01/2007, il Sig. Scotti Lorenzo, c.f. SCTLNZ49A29A067U, ha richiesto il rinnovo della concessione di derivazione da acque pubbliche sotterranee, nel Comune di Busseto (PR), località Samboseto, ad uso

irrigazione agricola, con scadenza al 31 dicembre 2005, assentita ope legis ai sensi dell'art. 50 della l.r. n. 7/2004 con det. 15444/2005 (cod. pratica PRPPA0825);

PRESO INOLTRE ATTO della nota, prot. n. PG/2019/143415 del 18/09/2019, con la quale il Sig. Scotti Lorenzo dichiara di agire in nome e per conto dell'azienda agricola Scotti Lorenzo e Ugo c.f. 00750720344 in qualità di legale rappresentante della stessa;

CONSIDERATO che trattasi di rinnovo di preferenziale ai sensi dell'art. 50 della L.R. 7/2004 con cambio di titolarità ai sensi dell'art. 28 del R.R. 41/2001;

DATO ATTO che la domanda è stata pubblicata sul BURERT n. 241 del 24/07/2019 senza che nei quindici giorni successivi siano pervenute opposizioni, osservazioni o impedimenti al rilascio del provvedimento di concessione;

CONSIDERATO che:

- la derivazione continua ad essere esercitata secondo quanto stabilito nell'atto di concessione oggetto di rinnovo, di cui alla det. 15444/2005, fatta salva la variazione dell'utilizzatore della risorsa;
- il prelievo è stato esercitato legittimamente dopo la scadenza della concessione a seguito della presentazione della domanda di rinnovo nel termine di legge;
- la destinazione d'uso della risorsa idrica risulta qualificabile, per la definizione del canone, come uso irrigazione agricola;

CONSIDERATO che nelle vicinanze non risultano attualmente disponibili fonti alternative utili a soddisfare il fabbisogno idrico del richiedente in relazione all'uso richiesto e che la derivazione oggetto di concessione:

- in base alla valutazione *ex ante* condotta col “metodo Era” di cui alla “Direttiva Derivazioni”, ricade nei casi di “Attrazione”, definiti dalla medesima direttiva;
- non determina influenze negative importanti sullo stato del corpo idrico interessato;

PRESO ATTO del parere espresso dai seguenti enti:

- Autorità di Bacino distrettuale del Fiume Po (PG/2019/131716 del 26/08/2019) che ha espresso parere favorevole;
- Consorzio della Bonifica Parmense (PG/2019/133994 del 29/08/2019) che ha comunicato che l'area agricola aziendale è potenzialmente irrigabile con acque superficiali precisando che tale potenzialità si estrinseca con la rete di distribuzione Consortile collettiva, mentre non può essere garantita la distribuzione di acqua puntuale al campo, erogazione che deve prevedere l'utilizzo di opere aziendali di diversa natura quali fossi o condotte;

DATO ATTO che Arpae ha trasmesso, con lettera prot. n. PG/2019/140539 del 12/09/2019, il parere del Consorzio di Bonifica al Sig. Scotti chiedendo di produrre una relazione nella quale specificare la possibilità di usufruire o meno delle acque erogate dal Consorzio ed in caso negativo di indicarne le motivazioni;

PRESO ATTO della nota, assunta al prot. n. PG/2019/143415 del 18/09/2019, nella quale il Sig. Scotti Lorenzo comunica che l'acqua di provenienza dai canali di irrigazione della bonifica parmense non garantisce l'afflusso idraulico secondo le esigenze aziendali in relazione alle necessità colturali in quanto l'azienda coltiva colture di pregio orticolo industriali che possono avere stress idrico dalla primavera all'estate e quindi necessitano quasi sempre di interventi continui e repentini che il consorzio di bonifica non garantisce, da cui l'utilizzo indispensabile del pozzo irriguo pena l'incertezza del risultato economico aziendale;

PRESO INOLTRE ATTO della nota, prot. n. PG/2019/107646 del 09/07/2019, con la quale il Sig. Scotti Ugo, comproprietario del terreno ove risulta ubicato il pozzo e socio amministratore assieme al Sig. Scotti Lorenzo dell'azienda agricola Scotti Lorenzo e Ugo, dichiara di assentire all'utilizzo dello stesso da parte del Sig. Scotti Lorenzo;

ACCERTATO che il richiedente:

- ha corrisposto quanto dovuto a titolo di spese istruttorie e a titolo di canone per l'anno 2019, risultando in regola col pagamento delle annualità pregresse;

- ha versato in data 01/10/2019 la somma pari a 198,35 euro, ad integrazione del deposito cauzionale già costituito nella misura di 51,65 euro;

RITENUTO, sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi al rinnovo della concessione cod. pratica PRPPA0825;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di assentire all'azienda agricola Scotti Lorenzo e Ugo c.f. 00750720344, il rinnovo con cambio di titolarità della concessione di derivazione da acque pubbliche sotterranee cod. pratica PRPPA0825, come di seguito descritta:

- prelievo esercitato mediante n. 1 pozzo (cod. risorsa PRA2982) avente profondità di m. 28;
 - ubicazione del prelievo: Comune di Busseto (PR), Località Samboseto, su terreno di proprietà dei Sigg. Scotti Lorenzo e Scotti Ugo, censito al fg. n. 26, mapp. n. 19; coordinate UTM RER X: 589.921; Y: 980.959.;
 - destinazione della risorsa ad uso irrigazione agricola;
 - portata massima di esercizio pari a l/s 20,00 e portata media pari a l/s 10,00;
 - volume d'acqua complessivamente prelevato pari a mc/annui 9.500,00;
2. di stabilire che il rinnovo della concessione sia rilasciato fino al 31 dicembre 2028;
3. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, come sottoscritto per accettazione dal concessionario in data 01/10/2019;
4. di quantificare l'importo del canone dovuto per l'anno 2019 in 38,84 euro;
5. di quantificare l'importo relativo al deposito cauzionale in 250,00 euro;
6. di notificare il presente provvedimento attraverso posta elettronica certificata;
7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. 33/2013, sulla base degli indirizzi interpretativi di cui alla d.G.R. 486/2017;
8. di provvedere alla pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul BURERT;

9. di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, d.P.R. 131/1986;

10. di dare atto che la Responsabile del procedimento è la dott.ssa Rossella Francia;

11. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133 c. 1, lett. b), d.lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144, r.d. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica.

La Responsabile
Unità Progetto Demanio Idrico
Donatella Eleonora Bandoli
ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione di derivazione da acque pubbliche sotterranee rilasciata all'azienda agricola Scotti Lorenzo e Ugo, c.f. 00750720344 (cod. pratica PRPPA0825).

ARTICOLO 1- DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELLE OPERE DI PRESA

1. L'opera di presa è costituita da n. 1 pozzo (cod. risorsa PRA2982) avente profondità di m 28,00, con tubazione di rivestimento in PVC del diametro interno di mm 200, equipaggiato con motopompa non sommersa aspirante della potenza di kw 50.
2. L'opera di presa è sita in Comune di Busseto (PR), Località Samboseto, su terreno di proprietà dei Sigg. Scotti Lorenzo e Scotti Ugo, censito al fg. n. 26, mapp. n. 19; coordinate UTM RER: X = 589.921; Y = 980.959.

ARTICOLO 2 - QUANTITÀ, MODALITÀ E DESTINAZIONE D'USO DEL PRELIEVO

1. La risorsa idrica prelevata è destinata ad uso irrigazione agricola a servizio di un appezzamento di terreno dell'estensione di circa 10 ettari di cui 5 ettari coltivati a erba medica e 5 ettari coltivati a pomodoro da industria. Tale fondo viene irrigato mediante rotoirrigatore ad aspersione.
2. Il prelievo di risorsa idrica è stabilito nel limite di portata massima di esercizio pari a l/s 20,00 e di portata media pari a l/s 10,00 e nel limite di volume complessivo pari a mc/annui 9.500,00.
3. Il prelievo di risorsa idrica deve essere esercitato nell'intero arco dell'anno, durante la stagione irrigua, per circa 8 ore al giorno per un totale di circa 10 giorni.
4. Il prelievo avviene dal corpo idrico Pianura Alluvionale Padana – confinato superiore, cod 0630ER-DQ2-PPCS.

ARTICOLO 3 - CANONE DI CONCESSIONE

1. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone annuo entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, sul conto corrente postale 1018766103 o tramite conto corrente bancario IBAN

IT94H0760102400001018766103 intestato a STB – Affluenti Po, pena l'avvio delle procedure per il recupero del credito.

2. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone adeguato in base all'aggiornamento o rideterminazione disposto mediante deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento. Qualora la Giunta non provveda entro tale termine, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.

ARTICOLO 4 - DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il deposito cauzionale versato, pari a 250,00 euro, viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempite tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.

2. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.

ARTICOLO 5 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

1. La concessione è rilasciata fino al 31 dicembre 2028.

2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare il prelievo in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.

3. Il concessionario può rinunciare alla concessione dandone comunicazione scritta all'Amministrazione concedente, fermo restando l'obbligo di pagare il canone fino al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.

4. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di rinunciare alla concessione o di non rinnovarla è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 6 - REVOCA/DECADENZA

1. Il concessionario decade dalla concessione nei seguenti casi: destinazione d'uso diversa da quella concessa; mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari; mancato pagamento di due annualità del canone; subconcessione a terzi. L'Amministrazione concedente dichiara la decadenza dalla concessione qualora il concessionario, regolarmente diffidato, non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di subconcessione a terzi, la decadenza è immediata.

2. L'Amministrazione concedente può revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o qualora si rendano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne determinino decadenza. La revoca della concessione non dà diritto ad alcuna indennità.

3. In caso di revoca o decadenza, il concessionario è tenuto agli adempimenti indicati dall'Amministrazione concedente per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 7- OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO E CONDIZIONI PARTICOLARI DELLA CONCESSIONE

1. **Dispositivo di misurazione** – Il concessionario è tenuto ad installare idoneo e tarato dispositivo di misurazione della portata e del volume di acqua derivata e a trasmettere i risultati rilevati entro il 31 gennaio di ogni anno, ad ARPAE – Struttura Autorizzazioni e Concessioni, competente per territorio e al Servizio Tutela e Risanamento Acqua, Aria e Agenti fisici della Regione Emilia Romagna. Il concessionario è tenuto a consentire al personale di controllo l'accesso agli strumenti

di misura ed alle informazioni raccolte e registrate.

2. **Cartello identificativo** – Il concessionario è tenuto a collocare in prossimità delle opere di presa un cartello delle dimensioni di cm 21 per cm 29,7 in cui indicare il proprio nominativo, il codice di concessione e il suo termine di scadenza.

3. **Variazioni** – Il concessionario è tenuto a comunicare preventivamente all'Amministrazione concedente ogni variazione relativa alla destinazione d'uso dell'acqua e alle opere di prelievo contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, ai fini della necessaria autorizzazione.

4. **Sospensioni del prelievo** – Il concessionario è tenuto a sospendere il prelievo qualora l'Amministrazione concedente disponga limitazioni temporali o quantitative dello stesso. La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti per un periodo non superiore ai tre mesi non dà luogo a riduzione del canone annuo.

5. **Subconcessione** – Il concessionario non può cedere o vendere a terzi la risorsa idrica oggetto di concessione, pena la decadenza immediata dal diritto a derivare.

6. **Cambio di titolarità** – Il concessionario è tenuto a comunicare il cambio di titolarità all'Amministrazione concedente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.

7. **Cessazione dell'utenza** – Il concessionario è tenuto a comunicare l'eventuale cessazione dell'utenza da qualsiasi causa determinata, e ad eseguire, a proprie spese, le prescrizioni impartite dall'Amministrazione concedente per la rimozione delle opere di presa ed il ripristino dei luoghi. Nel caso in cui non vi provveda, l'Amministrazione concedente procede d'ufficio all'esecuzione dei lavori, con onere delle spese a carico del concessionario.

8. **Responsabilità del concessionario** - Il concessionario è tenuto al risarcimento dei danni arrecati, in dipendenza della concessione, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente indenne da qualsiasi responsabilità anche giudiziale.

ARTICOLO 8 – VERIFICA DI CONGRUITÀ

L'Amministrazione concedente può rivedere, modificare o revocare la concessione qualora non sia verificata la congruità della derivazione con gli obiettivi da raggiungere al 2021 e al 2027, ai sensi della direttiva 2000/60/CE, senza corresponsione di alcun indennizzo a favore del concessionario, fatta salva la riduzione del canone.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.